



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Prima Sezione Civile – Gruppo Fallimentare

Il Giudice Delegato, dott.ssa Gabriella Zanon

rilevato che:

- Luchin Teresa ha proposto domanda di liquidazione di tutti i suoi beni, ex art.14-ter e ss. della L. n. 3/2012 e che con decreto del 2.5.2020 è stata aperta la liquidazione;
- La predetta ha chiesto la riunione della procedura alla liquidazione dichiarata aperta con decreto del 30.3.2020 in favore della figlia Fasolino Giulia (N.13/2019 Reg. Crisi)
- Entrambe sono state socie di Betiz s.n.c. e condividono i debiti inerenti la società nonché le cause del sovraindebitamento;

ritenuto che:

- pur in difetto di un'espressa previsione legislativa, qualora la situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 della L. n. 3/2012 risulti comune a più soggetti appare opportuno che le iniziative volte a porvi rimedio siano trattate congiuntamente;
- la stessa lettera dell'art. 6, c. I, della L. n. 3/2012 sembra fornire indicazioni in tal senso, laddove per l'appunto vi si legge che le procedure ivi disciplinate possono essere attivate “*al fine di porre*



rimedio alle situazioni di sovraindebitamento”, ovvero sia a quelle situazioni “*di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*” che determinano “*la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*” (cfr. art. 6, C. II, lett. a) della L. n. 3/2012): da ciò discende che laddove la citata “situazione” riguardi più debitori essa può essere risolta unitariamente;

- la medesima disposizione fornisce elementi utili a comprendere quando una situazione di tal fatta possa ritenersi unica e comune a più debitori, incentrando la definizione di “sovraindebitamento” sull’endiadi “*obbligazioni assunte*” - “*patrimonio prontamente liquidabile*”, peraltro facendo chiara eco alla generale previsione di cui all’art. 2740 c.c. ove si stabilisce il principio della responsabilità patrimoniale generica;
- così, se in una prospettiva fisiologica può accadere che due o più soggetti risultino gravati dagli stessi rapporti obbligatori nei confronti di comuni creditori e dispongano di un patrimonio - comune o no - per farvi “comune” fronte, altrettanto in una prospettiva patologica può accadere che nell’ambito di detta endiadi si verifichi la sproporzione di cui all’art. 6 della L. n. 3/2012;
- in ipotesi del genere l’attivazione di separati procedimenti per la ricomposizione dello squilibrio apparirebbe irragionevole oltreché diseconomica;
- anche in sede propriamente fallimentare del resto il legislatore ha apprestato diversi strumenti affinché la medesima situazione di insolvenza, ove comune a più soggetti, venga risolta in un unico contesto processuale (cfr. ad esempio art. 147, cc. IV e V L.F.);



ritenuto conclusivamente che a maggior ragione lo squilibrio fra debiti e comuni non possa che trovare rimedio in sedi processuali comuni;
ribadito come nel caso di specie ricorrano le citate condizioni e che quindi appare opportuno disporre la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 13/2019 Reg. Crisi;

p.q.m.

dispone la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 13/2019.

Si comunichi alle istanti ed alla dott.ssa Alessandra Agnoletto.

Venezia, 2 maggio 2020

Il G.D.

Dott.ssa Gabriella Zanon

